



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>GALLO</b>	<b>MAURIZIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SAPIGNOLI</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>FORLIVESI</b>	<b>LUIGI</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 197/12  
depositato il 10/01/2012

- avverso la sentenza n. 209/14/11  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CASERTA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CASERTA

**controparte:**  
EQUITALIA POLIS SPA  
VIA ROBERTO BRACCO N 20 80133 NAPOLI NA

**difeso da:**

**Atti impugnati:**  
ATTO DI DIFFIDA n° 19602/10  
ATTO DI DIFFIDA n° 19602/10  
ATTO DI DIFFIDA n° 19602/10

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 197/12

UDIENZA DEL

27/11/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

313/18/12

PRONUNCIATA IL:

24/11/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03/12/12

Il Segretario

*[Signature]*

*[Handwritten marks]*

## RITENUTO IN FATTO

**1) L'Equitalia Polis SpA, in persona del Sig. Salvatore Cammisa, rappresentata e difesa da \_\_\_\_\_, ricorreva avverso l'atto di diffida e messa in mora prot. 19602 del 27/04/2010 notificato il 05/05/2010 contenente la richiesta di pagamento di € 9.201,50 più interessi legali emesso dall'Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere, per imposte IRPEF e ILOR, sanzioni e interessi non riscossi relative agli anni 1988,1989,1990 per i seguenti motivi:**

- violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 112/99 in tema di discarico per inesigibilità, non potendo l'Ente intimare il pagamento senza che l'Agente abbia dato prima impulso al procedimento di inesigibilità.
- cessazione della materia del contendere per intervenuto condono per effetto dell'adesione dell'Agente alla sanatoria introdotta dalla L. 311/2004, avendo provveduto al versamento della prima rata (come da quietanza allegata).
- la sentenza su cui si basa la richiesta dell'Ente non rappresenta titolo idoneo per la richiesta della somma in questione avendo i Giudici deciso per l'annullamento del ruolo.

Concludeva con la richiesta in via principale, dell'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, di dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta sanatoria.

**2) Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere sostenendo**

- che l'importo richiesto è dovuto in quanto la sentenza riguardante il ricorso proposto dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale per effetto della tardività della notifica.
- l'atto avverso il quale l'Agenzia ha proposto ricorso è un atto amministrativo e non fiscale non essendo un atto di irrogazione sanzione ma un atto di intimazione e come tale non rientra nella competenza del giudice tributario ma della Corte dei Conti.
- la sanatoria riguarda solo la responsabilità amministrativa derivante dalla violazioni che comportano l'irrogazione di sanzioni, mentre non produce effetti per quel che concerne il pagamento di somme dovute e dei relativi interessi.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

**3) Con sentenza depositata il 09/05/2011 la CTP di Caserta accoglieva il ricorso e compensava le spese non potendo l'Ente intimare il pagamento, senza che l'Agente avesse trasmesso prima la comunicazione di inesigibilità, considerando la natura della ex legge 311/2004 sanatoria ad effetto risarcitorio.**

**4) Proponeva appello tempestivamente l'Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere evidenziando:**

- che i primi Giudici non si sono espressi su un punto saliente, ovvero in merito alla circostanza che il ricorso andava proposto innanzi alla

Corte dei Conti la quale ha giurisdizione generale per tutta la materia relativa alla contabilità pubblica;

- la sanatoria riguarda solo la responsabilità amministrativa e non anche i crediti erariali sottostanti (artt. 72 e 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e art. 22 del D.Lgs n. 112 del 1999)

Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la trattazione in pubblica udienza.

**5) Si costituiva l'Equitalia Polis SpA rilevando:**

- la sussistenza della giurisdizione tributaria ex art. 2 del d.lgs n. 546/92 in quanto concerne, in via generale ed esclusiva, tutte le controversie che hanno ad oggetto dei "tributi di ogni genere e specie comunque denominati" e, quindi, è legittimata anche nel caso in questione avendo l'Ente avanzato, nei confronti del concessionario, la medesima pretesa tributaria, nell'*an* e nel *quantum*, originariamente rivolta nei confronti del contribuente.
- il mancato esperimento della procedura di cui al d.lgs. n. 112/1999 concernente il discarico per inesigibilità, così come eccepito nel ricorso introduttivo;
- la validità, efficacia e applicazione, nella fattispecie in esame, della sanatoria di cui all'art. 1, commi 426 e 426 bis della Legge n. 311/2004 e succ. modifiche e interpretazioni autentiche. La sanatoria permette, infatti, ai Concessionari di sanare tutte le irregolarità compiute fino alla data del 30/06/2005 e connesse allo svolgimento della funzione di riscossione e non solo quelle formali, ma anche sostanziali.

Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.

**DIRITTO**

I motivi di appello dell'Agenzia delle Entrate sono due:

- il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria;
- la inapplicabilità della sanatoria introdotta dalla legge 311/2004 art. 1 comma 426 (Legge Finanziaria 2005) nella quale, come sostiene l'Ufficio, rientrano tutte le irregolarità a contenuto formale e non quelle di natura sostanziale, quali gli irregolari o omessi adempimenti istituzionali del Concessionario che generano "*in re ipsa*" lesioni e danno erariale.

La fattispecie qui trattata riguarda il ritardo nella notifica della cartella di pagamento al contribuente in presenza di una intempestiva iscrizione a ruolo di imposta che ebbe come conseguenza lo sgravio della partita in ottemperanza alla decisione della Commissione Tributaria.

Occorre, preliminarmente, stabilire se la natura della violazione commessa dal Concessionario rientra nella fattispecie prevista dal contenzioso tributario o da altra giurisdizione, atteso che l'Ufficio afferma la giurisdizione della Corte dei Conti per effetto della funzione pubblica del servizio svolto dal Concessionario in veste di ente autonomo gerente tale servizio in regime di monopolio, mentre, come riferisce l'EQUITALIA POLIS, la controversia avrebbe natura tributaria

avendo l'Ufficio chiesto il pagamento del tributo e non già fatto valere una eventuale responsabilità per danno erariale.

Sottolinea l'EQUITALIA che l'atto impugnato è rappresentato da un'intimazione di pagamento e che è, pertanto, impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria al pari di tutti gli atti dell'A.F. che recano una pretesa tributaria di pagamento.

Non ritiene condividere, nel caso in esame, la sentenza n. 21045/07 pronunciata dalla Cassazione nella quale si legge: *"va affermato che l'elencazione tassativa degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, ... contenuta nell'art. 19 D.L.vo 546/92, non esclude la facoltà del contribuente di impugnare innanzi al medesimo giudice anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco ma contenenti (come l'avviso di pagamento oggetto del presente processo) la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria"*.

La tesi che l'EQUITALIA sostiene è che la controversia non può rientrare nella giurisdizione della Commissione Tributaria perché contrasta con quanto poi riferisce nelle controdeduzioni all'appello, laddove sostiene che nessun comportamento omissivo e/o censurabile è imputabile al Concessionario e ciò induce il giudice *de quo* a ritenere che preventivamente doveva instaurarsi un giudizio per accertare se il Concessionario era effettivamente responsabile del danno erariale procurato all'A.F. per il ritardo della notifica della cartella di pagamento al contribuente e se la procedura da seguire per il pagamento dell'imposta non riscossa poteva essere quella adottata dall'Agenzia delle Entrate mediante la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, ovvero doveva essere adottata la procedura del discarico per inesigibilità.

L'EQUITALIA censura in sostanza l'operato dell'Agenzia per aver provveduto ad effettuare lo sgravio delle somme, notificando alla EQUITALIA un'intimazione di pagamento senza applicare la specifica procedura prevista dagli artt. 19 e segg. del D.L.vo 112/1999, per il rifiuto del discarico del Concessionario il quale ha l'obbligo di riscuotere i tributi iscritti a ruolo inviando all'Ente creditore un'istanza di discarico per inesigibilità, istanza che, come afferma l'EQUITALIA, non risulta inviata avendo l'Ufficio effettuato, in modo autonomo di sua iniziativa, lo sgravio della somma.

In tale ipotesi non è certo il giudice tributario a dover decidere sulla questione che investe la procedura di discarico sulle somme conseguenti a contestate presunte irregolarità nell'operato del Concessionario o dell'Agenzia.

La verifica della presunta irregolare applicazione da parte dell'ufficio della predetta norma non è di competenza del giudice *de quo* in quanto la controversia riguardante l'accertamento di eventuali responsabilità dei due Enti vanno portate innanzi alla Corte dei Conti e non innanzi alla Commissione Tributaria.

Ciò valeva quando era in vigore del DPR 43/88 in relazione al quale la giurisprudenza a Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito che, *"il rapporto di servizio"*, sul quale si fonda la giurisdizione in materia di responsabilità della Corte dei Conti sussiste ogni volta che si sia in presenza di una relazione funzionale tale da rendere il soggetto partecipante dell'attività amministrativa in quanto realizza un compito

proprio di una pubblica amministrazione, non rilevando in contrario, la materia privatistica del soggetto stesso o dello strumento contrattuale con il quale è stato costituito il rapporto (Cass. SSUU n. 22513/2006; n. 3899/2004), sia sotto il vigore del D.L.vo 112/99 e delle successive modifiche apportate dalla L. 248/2005 con cui l'EQUITALIA POLIS ha assunto la veste di Ente autonomo, gerente, in regime di monopolio che svolge un servizio avente natura pubblica.

E non può dubitarsi che esiste un tale "rapporto di servizio" interconnesso appunto tra l'A.F. e l'EQUITALIA SPA.

Infatti, la disciplina del servizio di riscossione prevista dal DPR 43/88 non contiene alcuna norma che deroghi alle regole generali in materia di responsabilità amministrativa per cui resta nella competenza della Corte dei Conti l'accertamento di un apparente irregolarità della procedura adottata dalle parti in causa.

Ne consegue che l'eccezione sulla "giurisdizione" di questa Commissione sollevata dall'Agenzia risulta fondata.

Il difetto di giurisdizione non necessita di alcuna istanza di parte perché il rilievo può essere esercitato anche d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio.


La necessità di assicurare la tutela dei diritti soggettivi e del legittimo interesse del soggetto che si ritiene leso insita nella funzione giurisdizionale (Corte Cost. sent. n. 77/2007) fa inoltre propendere il Collegio per l'accoglimento della domanda di remissione ad altro giudice competente in applicazione del c.d. principio "translatio iudicii".

La complessità e la novità delle questioni trattate, giustificano la compensazione delle spese.


**P.Q.M.**

in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione di questa Commissione e dispone la trasmissione della controversia alla Corte dei Conti a cura della Segreteria. Spese compensate.

dr. francesco sapignoli - estensore



**IL PRESIDENTE**  
Dott. Maurizio Gallo



Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data 02/11/12

Il Segretario

